



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 18 ottobre 2017

III - APPROVAZIONE MODIFICHE URGENTI AL MANUALE DI CONTABILITA' ED ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA REVISIONE ORGANICA DELL'INTERO MANUALE, ALLA LUCE DELLE NOVITA' NORMATIVE.

L'anno 2017, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 15,45 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli Organi Collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente
4.	Dott. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente
5.	Dott.ssa Santoro	Rosa	Componente	Presente	Assente x
6.	Dott. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente
7.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente	Assente x
8.	Sig. Neri	Fiorenzo	Componente	Presente x	Assente
10.	Sig. Nirta	Bruno Domenico	Componente	Presente x	Assente

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore Generale	Presente	Assente x
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente
3	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	Presente x	Assente

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente	Assente x
2.	Dott.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente	Assente x
3.	Dott. Musella	Antonio	Componente	Presente	Assente x

In assenza del Direttore Generale assume le funzione di segretario verbalizzante il Dott. Carmelo Trommino.

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale;

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto sulla quale hanno relazionato la prof.ssa Daniela Rupo, delegato passaggio al Bilancio Unico e il Dott. Pierfrancesco Donato, U. Staff Audit e Monitoraggio Flussi Finanziari, presenti in aula;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30/12/2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12/01/2015;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

Università degli Studi di Messina

Struttura Richiedente

Dipartimento Amministrativo

“Organizzazione e Gestione delle Risorse Finanziarie”

Struttura Proponente

Direzione Generale

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 18.10.2017

Oggetto: approvazione modifiche urgenti al Manuale di Contabilità ed istituzione gruppo di lavoro per la revisione organica dell'intero Manuale alla luce delle modifiche normative intervenute.

Premesso

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2014 è stato approvato il Manuale di Contabilità dell'Ateneo ai sensi del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, emanato con D.R. n. 2437 del 22/9/2014;
- che successivamente alla data di approvazione del suddetto Manuale sono state introdotte rilevanti modifiche normative con i seguenti provvedimenti:
 - Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. 02 dicembre 2015 n. 3112/2015 recante “Adozione della prima edizione del Manuale Tecnico Operativo”;
 - Decreto Interministeriale MIUR-MEF 11 aprile 2016 n. 248 recante “Schemi di Bilancio Consolidato delle Università”;
 - Decreto Interministeriale MIUR-MEF 08 giugno 2017 n. 394 recante “Revisione principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 19/2014”;
 - Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. 26 luglio 2017 n. 1841 recante “Adozione della seconda edizione del Manuale Tecnico Operativo”;

Visti

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- il decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 recante “Introduzione di un sistema di contabilità economica-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università a norma dell'art. 5, comma 1, lett. b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240”;
- il decreto interministeriale MIUR-MEF 14 Gennaio 2014 n. 19 recante “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economica-patrimoniale per le università”;
- il decreto interministeriale MIUR-MEF 08 Giugno 2017 n. 394 recante “Revisione principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 19/2014”;

- il decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 3112/2015 recante “Adozione della prima edizione del Manuale Tecnico Operativo”;
- il decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. 26 Luglio 2017 n. 1841 recante “Adozione della seconda edizione del Manuale Tecnico Operativo”;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012;
- il Regolamento generale dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 1427 del 17.06.2013;
- il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, emanato con D.R. n. 2437 del 22/9/2014;

Propone

che il Consiglio di Amministrazione approvi:

- le modifiche al Manuale di Contabilità dell’Ateneo riportate nel testo trascritto in calce alla presente proposta;
- l’istituzione di un gruppo di lavoro per la revisione organica del suddetto Manuale alla luce delle modifiche normative richiamate in premessa, dando mandato al Direttore Generale per la nomina dei singoli componenti.

Testo Vigente	Testo Modificato
<p>4.1.1. Immobilizzazioni immateriali</p> <p>Le immobilizzazioni immateriali sono beni caratterizzati dalla natura immateriale che manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi e non solo in quello di sostenimento del costo. La capitalizzazione di un costo pluriennale o di un bene immateriale è innanzitutto subordinata all’accertamento dell’utilità futura.</p> <p>Le immobilizzazioni immateriali entrano a far parte del patrimonio dell’ateneo o mediante l’acquisizione (acquisto a titolo di proprietà o godimento) o mediante la produzione interna. Esse, secondo anche il disposto dei principi contabili internazionali vanno rilevate solo se identificabili, isolabili e quindi vendibili autonomamente e appropriabili da parte dell’ateneo che può goderne i benefici economici, nonché limitarne l’accesso a terzi.</p>	<p>4.1.1. Immobilizzazioni immateriali</p> <p>Le immobilizzazioni immateriali sono beni privi di consistenza fisica, che manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi e non solo in quello di sostenimento del costo. La capitalizzazione di un costo pluriennale o di un bene immateriale è innanzitutto subordinata all’accertamento dell’utilità futura.</p> <p>Le immobilizzazioni immateriali entrano a far parte del patrimonio dell’ateneo o mediante l’acquisizione (acquisto a titolo di proprietà o godimento) o mediante la produzione interna. Esse, secondo anche il disposto dei principi contabili internazionali vanno rilevate solo se identificabili, isolabili e quindi vendibili autonomamente e appropriabili da parte dell’ateneo che può goderne i benefici economici, nonché limitarne l’accesso a terzi.</p>

<p>Nel bilancio dell'ateneo le tipologie di immobilizzazioni immateriali sono:</p> <p>CG.01.10.01.01 Costi di impianto e ampliamento</p> <p>CG.01.10.02.01 Costi di ricerca e sviluppo</p> <p>CG.01.10.03.01 Software (con diritto di sfruttamento)</p> <p>CG.01.10.03.02 Brevetti</p> <p>CG.01.10.04.01 Concessioni</p> <p>CG.01.10.04.02 Licenze d'uso</p> <p>CG.01.10.04.03 Canone una tantum su licenze software</p> <p>CG.01.10.05.01 Avviamento</p> <p>CG.01.10.06.01 Software progetti in corso</p> <p>CG.01.10.06.02 Consulenza progetti in corso</p> <p>CG.01.10.06.03 Acconti a fornitori immobilizzazioni immateriali</p> <p>CG.01.10.06.04 Spese per migliorie ed adattamenti in corso</p>	<p>In tema di valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e di limite, perdita e ripristino del valore iscrivibile, si applicano le disposizioni previste dal Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 19 del 2014 e ss.mm.ii., i criteri stabiliti dai Principi Contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), le indicazioni contenute nel Manuale Tecnico Operativo emanato con Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 3112/2015 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, le indicazioni di seguito riportate.</p> <p>Le immobilizzazioni immateriali presenti nel piano dei conti sono:</p> <p>CG.01.10.01.01 Costi di impianto e ampliamento</p> <p>CG.01.10.02.01 Costi di ricerca e sviluppo</p> <p>CG.01.10.03.01 Software (con diritto di sfruttamento)</p> <p>CG.01.10.03.02 Brevetti</p> <p>CG.01.10.04.01 Concessioni</p> <p>CG.01.10.04.02 Licenze d'uso</p> <p>CG.01.10.04.03 Canone una tantum su licenze software</p> <p>CG.01.10.05.01 Avviamento</p> <p>CG.01.10.06.01 Software progetti in corso</p> <p>CG.01.10.06.02 Consulenza progetti in corso</p> <p>CG.01.10.06.03 Acconti a fornitori immobilizzazioni immateriali</p> <p>CG.01.10.06.04 Spese per migliorie ed adattamenti in corso</p> <p>CG.01.10.06.05 Ripristino trasformazione beni di terzi - opere in corso</p> <p>CG.01.10.06.06 Altri impianti beni di terzi - opere in corso</p> <p>CG.01.10.06.07 Manutenzione straordinaria</p>
--	---

<p>CG.01.10.06.05Ripristino trasformazione beni di terzi - opere in corso</p> <p>CG.01.10.06.06Altri impianti beni di terzi - opere in corso</p> <p>CG.01.10.06.07Manutenzione straordinaria immobili beni di terzi</p> <p>CG.01.10.07.01Software (applicativo)</p> <p>CG.01.10.07.02Altre immobilizzazioni immateriali</p> <p>CG.01.10.08.01Costi di adeguamento beni non di proprietà</p> <p>CG.01.10.09.01Ripristino trasformazioni beni di terzi</p> <p>CG.01.10.09.02Nuove costruzioni su beni di terzi</p>	<p>immobili beni di terzi</p> <p>CG.01.10.07.01Software (applicativo)</p> <p>CG.01.10.07.02Altre immobilizzazioni immateriali</p> <p>CG.01.10.08.01Costi di adeguamento beni non di proprietà</p> <p>CG.01.10.09.01Ripristino trasformazioni beni di terzi</p> <p>CG.01.10.09.02Nuove costruzioni su beni di terzi</p>
<p>Rilevazione</p> <p>...omissis...</p>	<p>Rilevazione</p> <p><i>Nessuna modifica</i></p>
<p>Ammortamento</p> <p>Il valore delle immobilizzazioni viene rettificato di anno in anno dagli ammortamenti.</p> <p>L'ammortamento costituisce un processo di ripartizione del costo delle immobilizzazioni immateriali in funzione del periodo in cui l'Ateneo ne trae beneficio, e solo in conseguenza di ciò, esso contribuisce alla valutazione del</p>	<p>Ammortamento</p> <p>Il valore delle immobilizzazioni viene rettificato di anno in anno dagli ammortamenti, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo in riferimento alle prescrizioni dell'art. 2426, n. 3, del codice civile, agli indirizzi del D.I. n. 19/2014 ed alle indicazioni contenute nel Manuale Tecnico Operativo emanato con Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 3112/2015 e ss.mm.ii.</p> <p>L'ammortamento costituisce un processo di ripartizione del costo delle immobilizzazioni immateriali in funzione del periodo in cui l'Ateneo ne trae beneficio, e solo in conseguenza di ciò, esso contribuisce alla valutazione del valore netto delle immobilizzazioni.</p> <p>L'ammortamento, anche per le immobilizzazioni immateriali, costituisce un processo "sistematico" di ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione, mediante l'utilizzo di piani ad aliquota costante. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile per l'utilizzo o comunque comincia a produrre benefici economici per l'impresa.</p>

valore netto delle immobilizzazioni.

L'ammortamento, anche per le immobilizzazioni immateriali, costituisce un processo “sistematico” di ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione, mediante l’utilizzo di piani ad aliquota costante. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile per l'utilizzo o comunque comincia a produrre benefici economici per l'impresa.

Oltre al riferimento generale alla residua possibilità di utilizzazione, valido per tutte le immobilizzazioni, il legislatore ha indicato un periodo massimo di cinque anni per l'ammortamento di talune tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali i costi pluriennali (costi di impianto e ampliamento e spese di ricerca, sviluppo e pubblicità).

Oltre al riferimento generale alla residua possibilità di utilizzazione, valido per tutte le immobilizzazioni, il legislatore ha indicato un periodo massimo di cinque anni per l'ammortamento di talune tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali i costi pluriennali (costi di impianto e ampliamento e ~~spese di ricerca~~, sviluppo e pubblicità).

Si riportano di seguito le percentuali di ammortamento definite per le specifiche tipologie di beni materiali, in ossequio alle indicazioni del Manuale Tecnico Operativo emanato con Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 3112/2015 e ss.mm.ii.

I) Immobilizzazioni immateriali	% ammortamento
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	in riferimento alla teorica vita utile comunque non inferiore al 20%
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	durata legale del diritto o, in assenza, minimo 20% annuo
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0%
5) Altre immobilizzazioni immateriali: miglorie su beni di terzi	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto
6) Altre immobilizzazioni immateriali: altre	20%

Nella Nota Integrativa sono esplicitate le

percentuali di ammortamento adottate corrispondenti ad un valore compreso fra il *range* minimo e massimo in riferimento alle singole categorie riassunte nel precedente prospetto (indipendentemente dal profilo di ammissibilità ai fini fiscali).

Eventuali aliquote di ammortamento inferiori a quelle indicate e corrispondenti alla vita utile del cespite stimata saranno sempre possibili; in tali casi sarà cura degli Organi dell'Ateneo dare adeguata motivazione nella nota integrativa.

Aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate saranno ammissibili solo in presenza di una effettiva minore vita utile del bene immateriale; è il caso, a mero titolo di esempio, di un sito internet di ateneo che viene completamente rifatto ogni 3 anni per restare al passo con l'evoluzione tecnologica. In tali casi gli Organi dell'Ateneo spiegheranno, nella nota integrativa, le ragioni per le quali l'aliquota di ammortamento adottata sarà maggiore di quelle indicate in precedenza.

Costi di impianto e ampliamento

Nessuna modifica

Perdita durevole di valore, ripristino del valore e rivalutazione

Nessuna modifica

Costi di ricerca e sviluppo

~~I costi di ricerca, in ragione della loro finalità, possono distinguersi in costi sostenuti:~~

~~– per la ricerca di base;~~

~~– per la ricerca applicata o finalizzata ad uno~~

<p>Costi di impianto e ampliamento</p> <p>...omissis...</p> <p>Perdita durevole di valore, ripristino del valore e rivalutazione</p> <p>...omissis...</p> <p>Costi di ricerca e sviluppo</p> <p>I costi di ricerca, in ragione della loro finalità, possono distinguersi in costi sostenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la ricerca di base; - per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo; - per lo sviluppo. <p>La ricerca di base può essere definita come quell'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che è da considerarsi di utilità generica all'Ateneo (in tale tipologia sono ricompresi i progetti di ricerca con finanziamenti ministeriali, quali ad esempio i progetti PRIN,</p>	<p>specifico prodotto o processo produttivo;</p> <p>–per lo sviluppo.</p> <p>La ricerca di base può essere definita come quell'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che è da considerarsi di utilità generica all'Ateneo (in tale tipologia sono ricompresi i progetti di ricerca con finanziamenti ministeriali, quali ad esempio i progetti PRIN, FIRB e FISR).</p> <p>La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo consiste, invece, nell'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.</p> <p>Lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della Ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto o programma per la produzione di materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione. Più in dettaglio, è opportuno andare a rilevare in questa categoria di immobilizzazioni solo i costi che si riferiscano a fattispecie (nuovi prodotti o servizi) capaci di generare diretta utilità economica all'ente nel quadro di effettiva capacità prospettica di generare ricavi; infatti, in ragione della funzione tipica ed istituzionale delle università, tale comportamento costituisce deroga, da giustificare, alla normale rilevazione nel conto economico di tali costi. Fra i costi di sviluppo rientrano i costi pluriennali per la realizzazione di siti internet di ateneo.</p> <p>Rilevazione</p> <p>I costi sostenuti per la ricerca di base, come sopra definita, sono costi di periodo, e quindi addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'ateneo e sono, nella</p>
---	---

<p>FIRB e FISR).</p> <p>La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo consiste, invece, nell'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.</p> <p>Lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto o programma per la produzione di materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.</p> <p>Rilevazione</p> <p>I costi sostenuti per la ricerca di base, come sopra definita, sono costi di periodo, e quindi addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'ateneo e sono, nella sostanza, di</p>	<p>sostanza, di supporto ordinario all'attività istituzionale dello stesso. A tale criterio non sono ammesse deroghe.</p> <p>I costi di ricerca applicata e sviluppo possono essere capitalizzati, e come tali, iscritti all'attivo patrimoniale del bilancio dell'Ateneo se rispondono positivamente alle caratteristiche richieste per l'iscrizione di qualsiasi posta attiva; essi debbono, cioè, essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito; - identificabili e misurabili; - riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale l'ateneo possieda o possa disporre delle necessarie risorse; - recuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall'applicazione del progetto stesso. <p>In tale caso i costi capitalizzabili sono costituiti dai costi direttamente sostenuti, ivi inclusi quelli inerenti l'utilizzazione di risorse interne all'ateneo, nonché dagli oneri accessori eventualmente aggiuntisi ai costi originari. A titolo esemplificativo, i costi di ricerca applicata e sviluppo (riferiti allo specifico prodotto o processo chiaramente definito) includono, ove applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo; - i costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; - l'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; - i costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi alle attività di ricerca e sviluppo; - gli interessi passivi sostenuti, a fronte di finanziamenti specificamente ottenuti ed utilizzati
--	---

<p>supporto ordinario all'attività istituzionale dello stesso. A tale criterio non sono ammesse deroghe.</p> <p>I costi di ricerca e sviluppo possono essere capitalizzati, e come tali, iscritti all'attivo patrimoniale del bilancio dell'Ateneo se rispondono positivamente alle caratteristiche richieste per l'iscrizione di qualsiasi posta attiva; essi debbono, cioè, essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito; - identificabili e misurabili; - riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale l'ateneo possieda o possa <p>disporre delle necessarie risorse;</p> <ul style="list-style-type: none"> - recuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall'applicazione del progetto stesso. <p>In tale caso i costi capitalizzabili sono costituiti dai costi direttamente sostenuti, ivi inclusi quelli inerenti l'utilizzazione di risorse interne all'ateneo, nonché dagli oneri accessori eventualmente aggiuntisi ai costi originari. A titolo esemplificativo, i costi di ricerca e sviluppo (riferiti allo specifico prodotto o processo chiaramente definito) includono, ove applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo; - i costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; - l'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; - i costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi alle attività di ricerca e sviluppo; - gli interessi passivi sostenuti, a fronte di 	<p>per lo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli altri costi, quali l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo. <p>In sostanza comunque la possibilità di capitalizzare questi costi deve essere considerata marginale in ossequio al principio della prudenza, che in questi casi deve essere considerato prioritario rispetto a quello della competenza economica, e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 19 del 2014, dei criteri stabiliti dai Principi Contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), delle indicazioni contenute nel Manuale Tecnico Operativo emanato con Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 3112/2015 e ss.mm.ii.</p> <p>I costi di ricerca, non possono essere capitalizzati e devono essere imputati interamente al conto economico dell'esercizio di competenza.</p> <p>Eventuali costi di ricerca capitalizzati fino al 31.12.2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potranno essere riclassificati nella voce Costi di Sviluppo se rispettano i requisiti per la capitalizzazione dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo; - dovranno essere stralciati, qualora non rispettino i requisiti sopra citati, a riduzione del patrimonio netto, come previsto dal principio contabile "OIC 29". <p>Ammortamento</p> <p>I costi capitalizzati di ricerca applicata e sviluppo sono ammortizzati in quote costanti, sulla base di un piano di ammortamento, rivisto annualmente per accertarne la congruità, e definito per quote costanti in funzione della durata contrattuale del progetto di ricerca. L'ammortamento dei costi di ricerca applicata e sviluppo ha inizio dal momento in cui il bene (o</p>
---	---

finanziamenti specificamente ottenuti ed utilizzati per lo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo;

- gli altri costi, quali l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo.

In sostanza comunque la possibilità di capitalizzare questi costi deve essere considerata marginale in ossequio al principio della prudenza, che in questi casi deve essere considerato prioritario rispetto a quello della competenza economica.

processo) risultante è disponibile per l'utilizzazione economica e deve esaurirsi in un periodo non inferiore a 5 anni. ~~Questa limitazione temporale, puramente convenzionale, si giustifica in base al più generale principio di prudenza, in particolare per la tipologia di costi in questione la cui valutazione si presenta particolarmente incerta ed il cui contenuto non ha alcun valore di mercato autonomo.~~

Costi di pubblicità

I costi di pubblicità devono essere spesi nell'esercizio.

Tuttavia, richiamando il disposto dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, possono essere capitalizzate le spese di pubblicità:

- ✓ relative a start-up;
- ✓ che rispettino i requisiti di capitalizzazione dei Costi di impianto e ampliamento.

I costi di pubblicità capitalizzati devono essere esposti insieme ai **costi di impianto e ampliamento** secondo quanto previsto dallo schema di Stato patrimoniale.

L'art. 2426 del Codice civile stabilisce, che la capitalizzazione delle spese di pubblicità, possa avvenire alle stesse condizioni previste per i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e sviluppo. Di conseguenza la capitalizzazione dei costi in questione è ammissibile solamente se per essi è prevista un'utilità pluriennale.

Affinché si possa procedere alla capitalizzazione delle spese di pubblicità, così come per tutti gli oneri pluriennali, è necessario che si possa dimostrare un'adeguatezza tra i costi sostenuti e i ricavi che l'impresa prevede di avere in seguito al loro sostenimento con la conseguenza che tali costi non possono essere mantenuti in bilancio se non permane la loro utilità futura.

La capitalizzazione di queste spese, pur in

<p>Ammortamento</p> <p>I costi capitalizzati di ricerca e sviluppo sono ammortizzati in quote costanti, sulla base di un piano di ammortamento, rivisto annualmente per accertarne la congruità, e definito per quote costanti in funzione della durata contrattuale del progetto di ricerca. L'ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo ha inizio dal momento in cui il bene (o processo) risultante è disponibile per l'utilizzazione economica e deve esaurirsi in un periodo non superiore a 5 anni. Questa limitazione temporale, puramente convenzionale, si giustifica in base al più generale principio di prudenza, in particolare per la tipologia di costi in questione la cui valutazione si presenta particolarmente incerta ed il cui contenuto non ha alcun valore di mercato autonomo.</p> <p>Costi di pubblicità</p> <p>I costi di pubblicità capitalizzati devono essere esposti insieme ai costi di ricerca e sviluppo</p>	<p>presenza dei requisiti richiesti, non è un obbligo per i redattori di bilancio, bensì una facoltà: ragioni prudenziali fanno ritenere più opportuno non procedere ad una capitalizzazione di tali spese, la cui possibilità deve essere considerata marginale. In caso contrario tuttavia, nella Nota integrativa occorre indicare la composizione della voce “costi di pubblicità”, le ragioni della capitalizzazione e i criteri di ammortamento applicati.</p> <p>Eventuali costi di pubblicità capitalizzati fino al 31.12.2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potranno essere riclassificati nella voce Costi di impianto e ampliamento se rispettano i requisiti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento; - dovranno essere stralciati, qualora non rispettino i requisiti sopra citati, a riduzione del patrimonio netto, come previsto dal principio contabile “OIC 29”. <p>4.1.2. Immobilizzazioni materiali</p> <p>Le immobilizzazioni materiali sono quei beni di consumo durevoli, facenti parte dell'organizzazione, acquisiti per la realizzazione delle proprie attività e servizi e per questo durevolmente impiegati. Tali beni vengono impiegati normalmente come strumenti di produzione del reddito istituzionale e non sono, quindi, destinati né alla vendita né alla trasformazione.</p> <p>Un bene viene incluso tra le immobilizzazioni materiali al momento del trasferimento del titolo di proprietà, poiché coincide con tale momento il passaggio all'ateneo di rischi e benefici connessi con l'utilizzo di tali beni.</p> <p>La procedura di ammortamento inizia invece nel momento dell'effettivo utilizzo.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali presenti nel piano dei conti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ CG.01.11.01 - Terreni e Fabbricati ➤ CG.01.11.02 - Macchinari, Attrezzature e Impianti ➤ CG.01.11.03 - Mobili, Arredi E Macchine
---	--

<p>secondo quanto previsto dallo schema di Stato patrimoniale.</p> <p>L'art. 2426 del Codice civile stabilisce, che la capitalizzazione delle spese di pubblicità, possa avvenire alle stesse condizioni previste per i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e sviluppo. Di conseguenza la capitalizzazione dei costi in questione è ammissibile solamente se per essi è prevista un'utilità pluriennale.</p> <p>Affinché si possa procedere alla capitalizzazione delle spese di pubblicità, così come per tutti gli oneri pluriennali, è necessario che si possa dimostrare un'adeguatezza tra i costi sostenuti e i ricavi che l'impresa prevede di avere in seguito al loro sostenimento con la conseguenza che tali costi non possono essere mantenuti in bilancio se non permane la loro utilità futura.</p> <p>La capitalizzazione di queste spese, pur in presenza dei requisiti richiesti, non è un obbligo per i redattori di bilancio, bensì una facoltà: ragioni prudenziali fanno ritenere più opportuno non procedere ad una capitalizzazione di tali spese, la cui possibilità deve essere considerata marginale. In caso contrario tuttavia, nella Nota integrativa occorre indicare la composizione della voce "costi di pubblicità", le ragioni della capitalizzazione e i criteri di ammortamento applicati.</p>	<p>d'ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ CG.01.11.04 - Automezzi ed altri mezzi di trasporto ➤ CG.01.11.05 - Materiale Bibliografico ➤ CG.01.11.06 - Collezioni Scientifiche ➤ CG.01.11.07 - Altri Beni Mobili ➤ CG.01.11.08 - Immobilizzazioni Materiali in corso ed Acconti ➤ CG.01.11.09 - Opere d'antiquariato e opere d'arte ➤ CG.01.11.10 - Attrezzature scientifiche <p>Per la definizione delle suddette categorie di immobilizzazioni si richiama integralmente quanto previsto dal Manuale Tecnico Operativo emanato con Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R n. 3112/2015 e ss.mm.ii.</p> <p>Si possono perciò iscrivere tra le immobilizzazioni materiali solo i beni di proprietà dell'Università. I beni di cui l'Università non è proprietaria che vengono comunque utilizzati dalla stessa, non devono essere inclusi nel prospetto di Stato Patrimoniale come immobilizzazioni materiali, bensì nei conti d'ordine, e se ne deve fornire adeguata informazione nella Nota Integrativa. Le informazioni rilevanti a questo scopo riguardano le seguenti tipologie di beni e situazioni giuridiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni in comodato; • aziende in affitto; • beni in leasing finanziario. <p>In tema di valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni materiali e di limite, perdita e ripristino del valore iscrivibile, si applicano le disposizioni previste dal Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 19 del 2014, i criteri stabiliti dai Principi Contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), le considerazioni contenute nel Manuale Tecnico Operativo emanato con Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 3112/2015 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, le indicazioni di seguito riportate.</p>
--	---

<p>4.1.2. Immobilizzazioni materiali</p> <p>Le immobilizzazioni materiali sono quei beni di consumo durevoli, facenti parte dell'organizzazione, acquisiti per la realizzazione delle proprie attività e servizi e per questo durevolmente impiegati. Tali beni vengono impiegati normalmente come strumenti di produzione del reddito istituzionale e non sono, quindi, destinati né alla vendita né alla trasformazione.</p> <p>Un bene viene incluso tra le immobilizzazioni materiali al momento del trasferimento del titolo di proprietà, poiché coincide con tale momento il passaggio all'ateneo di rischi e benefici connessi con l'utilizzo di tali beni.</p> <p>La procedura di ammortamento inizia invece nel momento dell'effettivo utilizzo.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali presenti nel piano dei conti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ CG.01.11.01 - Terreni e Fabbricati ➤ CG.01.11.02 - Macchinari, Attrezzature e Impianti ➤ CG.01.11.03 - Mobili, Arredi E Macchine d'ufficio ➤ CG.01.11.04 - Automezzi ed altri mezzi di trasporto ➤ CG.01.11.05 - Materiale Bibliografico ➤ CG.01.11.06 - Collezioni Scientifiche ➤ CG.01.11.07 - Altri Beni Mobili ➤ CG.01.11.08 - Immobilizzazioni Materiali in corso ed Acconti ➤ CG.01.11.09 - Opere d'antiquariato e opere d'arte 	<p><i>Valutazione del bene.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Nessuna modifica</i></p> <p><i>Ammortamento</i></p> <p>I criteri di ammortamento devono assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo in riferimento alle prescrizioni dell'art. 2426, n. 2, del codice civile, agli indirizzi del D.I. n. 19/2014 ed alle indicazioni contenute nel Manuale Tecnico Operativo emanato con Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 3112/2015 e ss.mm.ii.</p> <p>Il metodo da utilizzare è quello delle quote costanti, che si fonda sull'ipotesi che l'utilità del bene oggetto di ammortamento si ripartisce nella stessa misura su ogni anno di vita utile del bene stesso.</p> <p>L'ammortamento a quote costanti è ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile. L'ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e utilizzato. I cespiti completamente ammortizzati, ma ancora funzionanti ed utilizzati, devono essere esposti in nota integrativa con evidenziazione del costo originario e degli ammortamenti accumulati.</p> <p>L'ammortamento va calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati; l'ammortamento va sospeso per i cespiti che non verranno utilizzati per molto tempo, obsoleti o da alienare: in questo caso, il valore di tali cespiti dovrà essere ridotto a quello di netto realizzo.</p> <p>Nel caso di immobilizzazioni materiali acquistate in tutto o in parte attraverso finanziamenti esterni, si procederà ad ammortizzare l'immobilizzazione per il suo intero valore e, in base alla vita utile della stessa, si imputerà fra i ricavi il finanziamento esterno utilizzato riscontandone</p>
---	---

Si possono perciò iscrivere tra le immobilizzazioni materiali solo i beni di proprietà dell'Università. I beni di cui l'Università non è proprietaria che vengono comunque utilizzati dalla stessa, non devono essere inclusi nel prospetto di Stato Patrimoniale come immobilizzazioni materiali, bensì nei conti d'ordine, e se ne deve fornire adeguata informazione nella Nota Integrativa. Le informazioni rilevanti a questo scopo riguardano le seguenti tipologie di beni e situazioni giuridiche:

- beni in comodato;
- aziende in affitto;
- beni in leasing finanziario.

In tema di valutazione delle immobilizzazioni materiali e di limite, perdita e ripristino del valore iscrivibile, valgono le considerazioni generali già fatte in apertura del paragrafo sulle immobilizzazioni immateriali.

Valutazione del bene.

..omissis..

Ammortamento

ogni anno una quota proporzionale al valore residuo da ammortizzare fino alla conclusione del periodo di ammortamento.

Per fondi esterni si intendono tutti quei fondi ricevuti da soggetti terzi per l'acquisto di immobilizzazioni materiali, comprendendo tra questi anche i fondi ministeriali, ad esclusione dei fondi ricevuti per altre finalità come ad esempio il fondo di finanziamento ordinario (FFO).

Si riportano di seguito le percentuali di ammortamento definite per le specifiche tipologie di beni materiali, **in ossequio alle indicazioni del Manuale Tecnico Operativo emanato con Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 3112/2015 e ss.mm.ii.**

Categorie	% ammortamento (range)
Terreni	0%
Fabbricati	dal 2 al 3%
Impianti e attrezzature: impianti generici (comprese le costruzioni leggere)	dal 10 al 15%
Impianti e attrezzature: impianti tecnologici	dal 10% al 20%
Impianti e attrezzature: attrezzature generiche	dal 12,50% al 15%
Attrezzature scientifiche	dal 12,50% al 20%
Attrezzature scientifiche ad alto contenuto tecnologico	dal 21% al 35%
Patrimonio librario che perde valore	100%
Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	0%

<p>I criteri di ammortamento devono assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi.</p>	Mobili e arredi	dal 10 al 15%
	Immobilizzazioni in corso e acconti	0%
	Altre immobilizzazioni materiali: attrezzature informatiche	dal 20 al 33%
	Altre immobilizzazioni materiali: automezzi e autovetture ecc.	dal 15% al 25%
<p>Il metodo da utilizzare è quello delle quote costanti, che si fonda sull'ipotesi che l'utilità del bene oggetto di ammortamento si ripartisce nella stessa misura su ogni anno di vita utile del bene stesso.</p> <p>L'ammortamento a quote costanti è ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile. L'ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e utilizzato. I cespiti completamente ammortizzati, ma ancora funzionanti ed utilizzati, devono essere esposti in nota integrativa con evidenziazione del costo originario e degli ammortamenti accumulati.</p> <p>L'ammortamento va calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati; l'ammortamento va sospeso per i cespiti che non verranno utilizzati per molto tempo, obsoleti o da alienare: in questo caso, il valore di tali cespiti dovrà essere ridotto a quello di netto realizzo.</p> <p>Nel caso di immobilizzazioni materiali acquistate in tutto o in parte attraverso finanziamenti esterni, si procederà ad ammortizzare l'immobilizzazione per il suo intero valore e, in base alla vita utile della stessa, si imputerà fra i ricavi il finanziamento esterno utilizzato riscontandone ogni anno una quota proporzionale al valore residuo da ammortizzare fino alla conclusione del periodo di ammortamento.</p> <p>Per fondi esterni si intendono tutti quei fondi ricevuti da soggetti terzi per l'acquisto di</p>	<p>Nella Nota Integrativa sono esplicitate le percentuali di ammortamento adottate corrispondenti ad un valore compreso fra il range minimo e massimo in riferimento alle singole categorie riassunte nel precedente prospetto (indipendente dal profilo di ammissibilità ai fini fiscali).</p> <p>Fermo restando l'obiettivo di omogeneità, eventuali aliquote di ammortamento inferiori e/o superiori a quelle indicate e corrispondenti alla vita utile del cespite stimata saranno sempre possibili; in tali casi sarà cura dell'Ateneo dare adeguata giustificazione nella Nota Integrativa. In particolare, nel caso di cespiti acquisiti su progetti si può optare per il metodo di allineare la vita utile del bene con la durata residua del progetto di ricerca su cui è finanziato.</p>	

immobilizzazioni materiali, comprendendo tra questi anche i fondi ministeriali, ad esclusione dei fondi ricevuti per altre finalità come ad esempio il fondo di finanziamento ordinario (FFO).

Si riportano di seguito le percentuali di ammortamento definite per le specifiche tipologie di beni materiali come stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988 – Gruppo XXIII, Punto 2 - ATTIVITÀ NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE.

Tipologia	%
Edifici	3%
Fabbricati destinati alla grande distribuzione	6%
Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.)	10%
Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.	7 ½ %
Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)	15%
Stigliatura 10%	10%
Arredamento	15%
Banconi blindati o con cristalli blindati	20%
Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva	30%
Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione	25%
Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici	15%

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%	
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici	20%	
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	20%	
Autovetture, motoveicoli e simili	25%	

Nel caso di cespiti acquisiti su progetti si può optare per il metodo di allineare la vita utile del bene con la durata residua del progetto di ricerca su cui è finanziato.